

## **Allegato A alla Relazione Tecnica n. 372 del 14.07.2022**

### **Zona "PV" parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato Art. 63 B/S N.T.A. Allegate al Piano Regolatore Generale**

Nell'area contraddistinta dalla sigla "PV", il P.R.G. prevede:

- a) parcheggi pubblici a cielo aperto;
- b) parcheggi pubblici in sotterraneo;
- c) verde pubblico attrezzato;

l'uso di tali parcheggi è normato come segue:

parcheggi pubblici a rotazione per gli utenti pubblici (D.M. 2/4/68);

L'estensione e tipologia del parcheggio pubblico, di cui alle lettere a) e b), devono essere relazionate agli strumenti comunali di regolazione/ gestione del traffico, ai fini del contenimento del flusso di traffico in termini compatibili con il contesto di centro storico e di migliorare le condizioni del transito pedonale lungo i tracciati veicolari di accesso al parcheggio, in osservanza alle vigenti disposizioni di settore. Il numero complessivo degli stalli realizzabili e il rapporto reciproco tra quelli destinati ad autoveicoli e quelli riservati a motoveicoli è inoltre condizionato alla verifica di soddisfacimento delle condizioni di sicurezza per l'accesso veicolare e pedonale all'area e all'immissione nella viabilità, onde non creare turbative nel traffico di transito, ferma restando l'adozione degli opportuni ausili tecnici per la gestione dello stazionamento e attraversamento dell'ingresso/uscita dalla zona "PV".

L'attuazione del parcheggio, nella modalità "a cielo aperto" (a raso), comporta la necessità, per gli interventi ricadenti all'interno delle fasce di inondabilità, di dotarsi di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi quali misure di protezione passiva dalle inondazioni da porre in essere in accordo con quanto previsto al punto 1, lettera a) degli indirizzi interpretativi di cui all'Allegato 1 alla DGR 723/2013, oltre alle necessarie azioni di protezione civile. All'interno della fascia di inedificabilità assoluta del corso d'acqua, la localizzazione del parcheggio pubblico, in attuazione con gli "Indirizzi applicativi in materia di polizia idraulica ex R.D. 523/1904 e R.R. 3/2011", approvati con DGR n. 1205/2019, risulta ammissibile, previa autorizzazione idraulica, con i requisiti e modalità di cui al comma 2, art. 5 del R.R. n. 3/2011.

L'ammissibilità alla realizzazione di parcheggi in sotterraneo è subordinata alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa del Piano di Bacino dei Torrenti Prino e Caramagna, per gli interventi all'interno delle varie fasce di inondabilità, ferma restando l'osservanza della fascia di inedificabilità assoluta nei termini di quanto disposto dal R.R. n. 3/2011, all'art. 4, in adiacenza alla sponda del T. Caramagna.

Per gli aspetti geologico – sismici, è demandata alla fase progettuale delle opere l'esecuzione di indagini geologiche di dettaglio nei termini di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. del 17/01/2018.

La previsione progettuale degli interventi pubblici, subordinatamente alle verifiche pertinenti la competente Soprintendenza, anche in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.C.M. 14/02/2022, è da integrare con la redazione di Studio Organico d'Insieme ai sensi dell'art. 37 delle NTA di PTCP, allo scopo di garantire il rafforzamento dei valori d'immagine che caratterizzano il paesaggio urbano ligure, oltre che nella scelta dei materiali di finitura e delle dotazioni impiantistiche, attraverso la qualificazione e implementazione della componente vegetazionale, con l'inserimento di specie arboree e arbustive autoctone, di siepi e bordure, anche in corrispondenza dei posti auto, specie in prossimità della retrostante cortina edificata di valore storico e monumentale.

Le aree di sosta e i passaggi pedonali verranno dotati di attrezzature minime realizzate nel pieno rispetto del contesto storico-architettonico e dell'ambiente.

In tale zona, subordinatamente al rispetto della normativa del Piano di Bacino dei Torrenti Prino e Caramagna e all'osservanza della fascia di inedificabilità assoluta di cui al R.R. n. 3/2011, sono consentite piccole costruzioni, qualificabili come locali tecnici per impianti tecnologici e servizi igienici, ad esclusivo servizio del parcheggio pubblico, con volumi e superfici tali da assicurare il servizio previsto con il minimo di cubatura e superficie coperta.